



## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE BACHECHE COMUNALI

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 03.02.2011)

### Art. 1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso delle bacheche collocate negli edifici di proprietà del Comune di Portomaggiore e/o delle bacheche di proprietà comunale.
2. Il Regolamento ha lo scopo di ottimizzare l'uso degli spazi a disposizione, al fine di facilitare l'accesso della cittadinanza all'informazione e alla comunicazione locale proveniente dall'Amministrazione comunale, dai Gruppi consiliari, dai Partiti politici, dalla Parrocchia, dalle Organizzazioni di volontariato, dalle Associazioni di promozione sociale e dalle Società sportive dilettantistiche, per pubblicizzare le proprie iniziative ed attività.
3. Per bacheche si intendono manufatti fissati a parete con frontale apribile a giorno atti a contenere fogli informativi, installate in appositi spazi pubblici.
4. Le bacheche disciplinate dal presente regolamento sono quelle situate in Piazza Umberto I, nel porticato dell'immobile di proprietà comunale che attualmente ospita l'ufficio territoriale di Portomaggiore dell'Agenzia delle Entrate (n. civ. 39), precisamente nella zona che dà accesso sulla "Piazzetta ex Duomo" e sono identificate mediante planimetria allegata al presente regolamento. Tali bacheche sono tutte di dimensioni A2 (50x70). Esse sono soggette alla disciplina contenuta nel vigente Regolamento Urbanistico ed Edilizio approvato con deliberazione consigliere n. 9 del 15.02.2010.

### ART. 2

#### SOGGETTI BENEFICIARI DELLA CONCESSIONE DELLE BACHECHE

1. Delle n.15 bacheche individuate nell'art. 1 comma 4 del presente regolamento, una è riservata al Comune di Portomaggiore per le proprie comunicazioni istituzionali.
2. Le altre n. 14 bacheche sono concesse a titolo gratuito, ai seguenti soggetti:
  - n.2 ai Gruppi consiliari del Comune di Portomaggiore,
  - n.1 alla Parrocchia di S. Maria Assunta di Portomaggiore,
  - n.1 alla Pro Loco di Portomaggiore,
  - n.4 ad un soggetto individuato tra le Organizzazioni di volontariato radicate nel territorio comunale, le Associazioni promozione sociale locali, le Società sportive dilettantistiche locali, beneficiari di tale assegnazione, con il compito di coordinare le pubblicazioni di materiale proposto da tali soggetti.
3. Sono concesse a titolo oneroso, n. 6 bacheche, da destinarsi ai Partiti politici per la durata di tre anni a fronte del pagamento di un canone di concessione pari ad euro 125,00 all'anno (oltre Iva di legge). Il canone dovrà essere versato nelle Casse del Comune, per il tramite del Tesoriere, a norma del vigente Regolamento Entrate, in via

annua anticipata entro 1 mese dalla emissione della fattura. La concessione rilasciata in corso d'anno dà luogo al frazionamento proporzionale del canone. Le annualità successive alla prima saranno fatturate entro il 31 gennaio dell'anno di competenza. Tale canone potrà essere modificato annualmente con deliberazione di Giunta comunale, entro i termini stabiliti dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione.

4. Tenuto conto del numero limitato degli spazi a disposizione, è fatto divieto di concedere più di una bacheca allo stesso soggetto, considerato nelle sue articolazioni o componenti interne.

### **ART. 3**

#### **CONCESSIONE DELLE BACHECHE AI GRUPPI CONSILIARI**

1. La concessione delle n. 2 bacheche da destinare ai Gruppi consiliari individuati in base al vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari", avverrà d'ufficio entro 30 giorni dal termine di esecutività della deliberazione che approva il presente regolamento ad opera del Dirigente del Settore Servizi al Territorio, Urbanistica, Ambiente.
2. La concessione ha durata pari a quella del mandato elettorale del Sindaco in carica e cessa automaticamente allo scadere del suddetto mandato.
3. A seguito del rinnovo del Consiglio comunale, l'assegnazione mediante provvedimento di concessione ai nuovi Gruppi consiliari, avverrà d'ufficio ad opera del Dirigente del Settore TUA, entro 30 giorni dalla prima riunione del Consiglio neo eletto nel quale, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari", verranno comunicati il nome dei Gruppi Consiliari ed i relativi Capogruppo.
4. Nel caso in cui i Gruppi consiliari siano tre, i due Gruppi di opposizione condivideranno lo spazio di una stessa bacheca, che sarà divisa in due parti uguali. Nel caso in cui i Gruppi consiliari siano quattro, anche il Gruppo di maggioranza condividerà il proprio spazio con quello di un altro Gruppo, con il medesimo criterio della suddivisione in parti uguali. Qualora i Gruppi consiliari fossero in numero superiore a quattro, essi condivideranno gli spazi a disposizione nelle bacheche suddivisi in parti uguali.

### **ART. 4**

#### **CONCESSIONE DELLA BACHECA ALLA PARROCCHIA**

1. La concessione della bacheca destinata alla Parrocchia di S. Maria Assunta avverrà d'ufficio, entro 30 giorni dal termine di esecutività della deliberazione che approva il presente provvedimento ad opera del Dirigente del Settore TUA.
2. La durata della concessione è pari a cinque anni e potrà essere rinnovata per ugual periodo su richiesta presentata almeno 30 giorni della scadenza del periodo di concessione.
3. La Parrocchia potrà utilizzare la bacheca anche per pubblicizzare le attività che vengono organizzate dalla medesima o da soggetti terzi presso il Teatro Smeraldo.

### **ART. 5**

#### **CONCESSIONE DELLE BACHECHE ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E SOCIETÀ' SPORTIVE DILETTANTISTICHE ED ALLA PRO LOCO**

1. La Giunta, entro 30 giorni dal termine di esecutività della deliberazione che approva il presente regolamento, individua tra i possibili beneficiari dell'assegnazione degli spazi, un Soggetto a cui concedere in uso n. 4 bacheche a titolo gratuito per la durata di cinque anni. Tale Soggetto dovrà provvedere a propria cura, alla pubblicazione del materiale proposto da Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Società sportive dilettantistiche presenti sul territorio, per pubblicizzare le proprie attività statutarie, con esclusione di qualsiasi iniziativa avente fini di lucro. Spetta al

- concessionario coordinare la pubblicazione dei materiali proposti basandosi, di regola, sull'ordine cronologico di arrivo delle richieste e di svolgimento delle iniziative e degli eventi pubblicizzati.
2. Nel caso in cui il numero di richieste sia superiore agli spazi disponibili nelle bacheche, sarà cura del Soggetto concessionario, provvedere alla selezione del materiale applicando i criteri di rotazione ed alternanza, in modo da garantire la massima fruibilità degli spazi a disposizione per tali finalità, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pari opportunità, pluralità e diversificazione delle tipologie di iniziative pubblicizzate.
  3. Il concessionario svolge la propria attività di coordinamento delle pubblicazioni a titolo gratuito.
  4. Allo scadere della concessione o nei casi di decadenza, revoca, rinuncia disciplinati all'art. 8 del presente Regolamento, il Comune potrà decidere se gestire direttamente le bacheche destinate alla pubblicazioni da parte di Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Società sportive dilettantistiche o se individuare un Soggetto esterno, appartenente a tali settori cui concedere in uso le bacheche con funzioni di coordinamento.
  5. Entro 30 giorni dal termine di esecutività della deliberazione che approva il presente regolamento, il Dirigente del Settore TUA provvederà d'ufficio all'assegnazione di una bacheca in concessione alla locale PRO LOCO, nella persona del suo legale rappresentante, per la durata di cinque anni.

#### **ART. 6 GRADUATORIA DELLE ISTANZE PRESENTATE DAI PARTITI POLITICI**

1. Entro il 30 giugno 2011 e, successivamente, entro il 30 giugno di ogni triennio, il competente Servizio comunale, provvederà, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Portomaggiore e contestuale affissione nei locali di Portoinforma, a rendere noto un Avviso con il quale si invitano i Partiti politici interessati a presentare, entro un termine non inferiore a 15 giorni, apposita istanza per l'ottenimento della concessione delle bacheche, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune.
2. Le istanze presentate dai Partiti politici dovranno essere sottoscritte dal relativo legale rappresentante ed essere corredate dallo statuto. E' ammessa la domanda presentata da più Partiti politici uniti in un unico raggruppamento per la concessione di una stessa bacheca. In tal caso alla domanda dovranno essere allegati gli statuti di tutti i Partiti e l'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuno di essi.
3. L'istanza dovrà essere corredata dall'originale della ricevuta di versamento per contanti sul conto di Tesoreria intestato al Comune di Portomaggiore, di un deposito cauzionale di Euro 150, a garanzia del pagamento del canone annuo e per la copertura di ogni eventuale spesa relativa alla bacheca concessa, fatto salvo l'ulteriore diritto del Comune al risarcimento di eventuali danni cagionati dal concessionario o da terzi. La cauzione non produce interessi. Essa verrà restituita al termine di durata della concessione per quanto attiene ai soggetti utilmente collocati in graduatoria ed al termine del procedimento di assegnazione nei confronti dei soggetti che non beneficiano della concessione.
4. La concessione è rilasciata dal Dirigente del Settore TUA su proposta unanime della Conferenza dei Capigruppo consiliari, entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze, indicata nell'Avviso pubblico. La Conferenza dei Capigruppo potrà, al fine di consentire la più ampia ed equilibrata rappresentanza, suddividere lo spazio disponibile nelle bacheche in modo tale da assegnarli ad una pluralità di soggetti richiedenti. Nella formulazione della proposta - che dovrà formare oggetto di apposito verbale scritto e sottoscritto dai componenti dell'organo con l'assistenza del Segretario comunale - la Conferenza dei Capigruppo dovrà ispirarsi al principio dell'equilibrata rappresentanza delle forze politiche che compongono l'arco Costituzionale. Nel caso in cui la Conferenza dei Capigruppo non giungesse alla formulazione di una proposta unanimemente condivisa, l'assegnazione delle bacheche avverrà da parte del Dirigente competente secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

5. Sulla base dei criteri disciplinati al comma precedente, il Servizio competente stila una graduatoria degli istanti ed assegna agli stessi le bacheche, abbinandole a ciascun Partito politico avente diritto, mediante sorteggio. Successivamente il Dirigente adotta il provvedimento di concessione delle bacheche a favore dei beneficiari, previa comunicazione scritta e subordinatamente al pagamento del canone relativo alla prima annualità. I criteri di pagamento sono quelli definiti dall'art. 2 del presente regolamento. L'autorizzazione è concessa per un periodo di tre anni, rinnovabile previa presentazione di apposita richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di concessione.
6. La graduatoria delle domande resta valida per l'intero triennio, pertanto qualora uno o più spazi dovessero rendersi disponibili a seguito di decadenza, revoca, rinuncia del concessionario, il Comune proverà ad interpellare, mediante lettera raccomandata A/R il primo dei non assegnatari risultante dalla graduatoria, assegnando allo stesso un termine di 15 giorni per confermare l'interesse alla concessione, informandolo che la mancata risposta nei termini assegnati, equivale a rinuncia al diritto e comporta la cancellazione dalla graduatoria e lo scorrimento conseguente della stessa. Il nuovo beneficiario della concessione, al fine di ottenere in assegnazione la bacheca, dovrà costituire il deposito cauzionale previsto al comma 3 del presente articolo e versare il canone riferito alla prima annualità, riproporzionato in relazione ai mesi residui dell'anno nel corso nel quale avviene la nuova assegnazione.

## **ART. 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il titolare della concessione dovrà esporre in bacheca esclusivamente materiale riguardante la propria attività statutaria, le proprie iniziative culturali, sociali, politiche, religiose, le proprie opinioni e convinzioni, con esclusione di qualsiasi comunicazione avente finalità commerciali o, più in generale, fini di lucro.
2. Il titolare della concessione è pienamente responsabile del contenuto dei materiali esposti in bacheca, sotto il profilo penale, civile, amministrativo. Esso deve astenersi dall'utilizzare gli spazi ad esso assegnati per finalità contrarie alla legge, all'ordine pubblico ed al comune senso del pudore. Le pubblicazioni devono avvenire, inoltre, nel rispetto del decoro, della correttezza e della riservatezza delle persone (disciplinata dal Codice di protezione dei dati personale approvato con D. Lgs. 196/2003).
3. In nessun caso il concessionario potrà intervenire sull'originaria struttura del bene oggetto di concessione, alterandone la struttura e l'estetica.
4. La violazione delle predette disposizioni darà luogo alle conseguenze sanzionatorie descritte all'art. 8 seguente.
5. Durante il periodo elettorale e/o referendario l'affissione di materiale nelle bacheche è disciplinata dalle norme in materie di propaganda elettorale.
6. Il titolare della concessione dovrà provvedere, a proprie spese, alla pulizia ed all'ordinaria manutenzione della bacheca ricevuta in assegnazione e dovrà restituirla alla scadenza, nello stesso buono stato in cui l'ha ricevuta in uso. Nel caso in cui il concessionario non ottemperi a tali obblighi, il Comune potrà provvedere direttamente alla manutenzione della bacheca, rivalendosi sul deposito cauzionale ed addebitando al concessionario eventuali maggiori costi. I comportamenti negligenti del concessionario nella buona conservazione e manutenzione del manufatto, comporteranno la decadenza dalla concessione.

## **ART. 8 DECADENZA, REVOCA, RINUNCIA DELLA CONCESSIONE**

1. Costituiscono cause di decadenza dalla concessione le seguenti:
  - a) mancato rispetto degli obblighi descritti negli articoli 7 e precedenti del presente Regolamento da parte del concessionario;
  - b) mancato o ritardato pagamento del canone di concessione di una annualità;

- c) mancata affissione di materiale nella bacheca concessa in uso per almeno due mensilità consecutive.
2. La dichiarazione di decadenza dovrà essere preceduta dalla contestazione scritta degli addebiti da effettuarsi mediante invio di lettera raccomandata A/R contenente l'invito a controdedurre entro il termine di 15 giorni.
  3. Qualora le giustificazioni addotte dal concessionario non fossero ritenute accoglibili perché insufficienti, non pertinenti o non attendibili, il Dirigente del Settore TUA provvederà a formalizzare il provvedimento di dichiarazione di decadenza dalla concessione motivandone le ragioni. Il procedimento di decadenza deve concludersi entro 30 giorni dalla contestazione dell'addebito.
  4. La dichiarazione di decadenza dalla concessione non dà diritto al rimborso del canone già versato e dà luogo, altresì, all'incameramento dell'intero deposito cauzionale.
  5. L'assegnazione ai Gruppi consiliari decade automaticamente con il venir meno del Gruppo per:
    - a) fusione con altri Gruppi presenti in Consiglio comunale;
    - b) scissione in più Gruppi. In tal caso si provvederà ad una nuova assegnazione a favore dei Gruppi neo costituiti;
    - c) dimissioni dalla carica di Consigliere dell'unico componente del Gruppo;
    - d) scadenza del mandato elettorale del Sindaco in carica.
  6. La revoca della concessione può essere disposta dal Comune in ogni momento, per ragioni di pubblico interesse. Essa verrà comunicata con un anticipo di almeno 15 giorni al titolare della concessione e comporterà il rimborso della quota di canone annuo riferito al periodo di tempo residuo ed la restituzione del deposito cauzionale.
  7. Nel caso in cui per ragioni di pubblico interesse l'area nella quale sono posizionate le bacheche, fosse interessata dall'esecuzione di lavori o altri interventi che ne precludano temporaneamente l'accesso al pubblico, l'efficacia del provvedimento di concessione delle bacheche potrà essere sospesa con atto motivato del Dirigente del Settore competente. La concessione riprenderà a produrre efficacia a decorrere dal momento in cui, cessate le ragioni della sospensione, il competente Servizio comunale comunicherà al titolare della concessione la riapertura al pubblico dell'accesso all'area. Nessun risarcimento o rimborso è dovuto al concessionario per la temporanea sospensione della concessione.
  8. E' ammessa la rinuncia alla concessione da parte del titolare della stessa, con preavviso scritto al Comune di 30 giorni. La rinuncia verrà formalizzata mediante verbale di restituzione delle chiavi, previa verifica dello stato di conservazione del bene. Essa non dà diritto alla restituzione della quota di canone già versato e relativo all'anno in corso. Il soggetto rinunciatario ha diritto alla restituzione del deposito cauzionale versato.
  9. Qualora dovessero rendersi disponibili spazi nelle bacheche per le ragioni disciplinate al presente articolo, essi verranno rassegnati dal Comune con le modalità previste nel precedente art. 6 comma 6 del presente regolamento.

## **ART. 8 NORMA DI CHIUSURA**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio comunale che lo approva. Dalla tale data, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari interne dell'Amministrazione Comunale, che risultino incompatibili con le norme di cui al presente atto disciplinatorio ed, in particolare, le disposizioni contenute nelle delibere di Giunta comunale n.48/2003 e n.75/2005.